

Citta' metropolitana di Torino

**Comune di Quassolo. Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione trentennale alla Società Edison S.p.a. su terreni comunali gravati da uso civico per impianto idroelettrico in Comune di Quassolo. Espressione parere favorevole ex comma 3 lett. a) art. 6 Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i..**

Il Dirigente

Vista l'istanza prot. n. 1773/16 del 11.07.2016 con la quale il Sindaco del Comune di Quassolo (TO) ha richiesto allo scrivente Servizio la prevista espressione di parere circa la concessione amministrativa trentennale, con contestuale mutamento di destinazione d'uso, in favore della Società Edison S.p.a. [con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 06722600019/P. Iva 08263330014] su terreni comunali gravati da uso civico per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea;

Preso atto, attraverso la disamina della Relazione Peritale, che i terreni coinvolti gravati da uso civico, di cui l'Amministrazione Comunale di Quassolo è proprietaria, risultano identificati ai Mappali 419 – 663 – 671 del Foglio 9 [di cui il solo 419 assegnato alla Categoria B dal Decreto del Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici del 5 novembre 1935 – Allegato 2 Relazione Peritale] e ai Mappali 153 – 161 del Foglio 12 [di cui il solo 153 assegnato dal medesimo Decreto Commissariale alla Categoria A];

Preso atto che, per il tramite della Relazione Peritale, alcune particelle, se pur non appaiano specificate nel Decreto di assegnazione a Categoria del Commissario, sono da ritenersi comunque gravate da uso civico perché originate, nella nuova numerazione, da precedenti frazionamenti;

Preso atto, in particolare, che il Mappale 663 del Foglio 9, anche se non elencato nel citato Decreto, deve ritenersi compreso tra i beni immobili gravati in forza del frazionamento del Mappale 419;

Preso atto, nel dettaglio di cui alla Relazione Peritale, che i Mappali 161 del Foglio 12 e 671 del Foglio 9, anche se non elencati nel Decreto Commissariale di cui sopra, devono essere ritenuti gravati perché derivati dal frazionamento del Mappale 153;

Preso atto che tutte le menzionate particelle sono sempre state utilizzate per attività agricole;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quassolo n. 3 del 27.01.2016 con la quale il Geometra Luciano Cutellè, con Studio a Torino (TO) in Corso Duca degli Abruzzi n. 31, è stato incaricato della redazione della perizia di quantificazione del canone concessorio;

Vista la perizia di stima del canone di concessione pluriennale predisposta dal professionista incaricato in data 12.05.2016 con allegato verbale di asseverazione del 06.07.2016 dinanzi al Cancelliere del Tribunale Ordinario di Torino;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2016 con la quale è stata approvata la relazione peritale individuata al passaggio che precede;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08.07.2016 con la quale, preso preliminarmente atto dell'intervenuta asseverazione, è stato approvato il documento peritale depositato in data 20.05.2016, con prot. n. 1400/16, dal Geometra Luciano Cutellè;

Vista la propria nota prot. n. 76277/2016 del 21.06.2016 con la quale, in vista della Conferenza di Servizi decisoria del 23.06.2016 relativa alla domanda di Edison S.p.a. di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in discussione, sono state predisposte e trasmesse le osservazioni procedurali afferenti al caso di specie;

Preso atto delle destinazioni delle particelle coinvolte dal progetto in argomento, per come riportate alla pagina 15 della Relazione Peritale [Foglio 9 Mappale 663 di mq. 1.884 – la superficie viene data in concessione per la realizzazione di parte dell'impianto idroelettrico di cui mq. 250 per servizi viabilità, mq. 800 per occupazione temporanea del cantiere; Foglio 9 Mappale 419 della superficie complessiva di mq. 11.576 di cui mq. 3.810 viene data in concessione per la realizzazione di parte dell'impianto idroelettrico, mq. 300 per servizi di viabilità (pista sterrata), mq. 36 gravati di servitù per la realizzazione dell'elettrodotto interrato, mq. 7.766 per occupazione temporanea del cantiere; Foglio 9 Mappale 671 della superficie complessiva di mq. 230 viene data in concessione per l'occupazione temporanea del cantiere; Foglio 9 Mappale 153 della superficie complessiva di mq. 40.547 di cui mq. 12.068 per occupazione temporanea del cantiere; Foglio 12 Mappale 161 della superficie complessiva di mq. 5.173 di cui mq. 2.635 viene data in concessione per la realizzazione dell'impianto idroelettrico e bacino di restituzione, mq. 148 gravati di servitù per la realizzazione dell'elettrodotto interrato, mq. 180 per servizi di viabilità (pista sterrata), mq. 2.538 per occupazione temporanea del cantiere];

Ritenuto che l'importo complessivo periziato, relativo alla determinazione del canone concessorio trentennale (il quale tiene conto delle differenti destinazioni indicate al passaggio che precede), pari ad €. 67.158,62=, è da considerarsi conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa alla luce di una disamina di legittimità

tipizzata ai parametri economici riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;

Considerato, altresì, che le opere in progetto andranno a modificare lo stato delle particelle interessate e che, pertanto, per l'intera durata della concessione dovrà prevedersi il mutamento di destinazione d'uso;

Ritenuto, sul punto, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario;

Evidenziato che, al termine della concessione trentennale, i mappali interessati dovranno essere riportati allo stato odierno di destinazione agricola;

Visti gli estratti di mappa, i rilievi fotografici, la planimetria generale di progetto, le visure catastali, il Certificato Urbanistico del 11.04.2016 e la relazione del Sindaco del Comune di Quassolo del 08.07.2016 circa l'attuale destinazione d'uso dell'area [Allegati 1 – 4 – 6 – 8 – 10 alla Relazione Peritale];

Viste le dichiarazioni del Sindaco del Comune di Quassolo del 08.07.2016 in riferimento alle quali lo stesso attesta che *l'area interessata dall'impianto idroelettrico di Edison è esclusa dal vincolo di natura idrogeologica e forestale ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 e ai sensi dell'articolo 5 del R.D. n. 215 del 13.02.1933 ed è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 [Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio] e dell'articolo 10 della Legge n. 137 del 06.07.2002 articolo 142 lettere c) e h)*;

Considerato che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Visto il Piano di dismissione con stima dei costi di dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio della derivazione idroelettrica, prodotto allo scrivente Servizio con ultime integrazioni apportate nel dicembre 2015;

Vista la Legge n. 1766 del 16.06.1927;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;

Vista la Legge Regionale n. 23/2008;

Vista la Legge Regionale n. 29/2009;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2484/2011 del 29.07.2011;  
Vista la Legge Regionale n. 23/2015;  
Visto il Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016;  
Ritenuto che l'espressione del parere favorevole, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Quassolo (TO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico interessati al progetto in argomento per darli in concessione alla Società Edison S.p.a. [con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 06722600019/P. Iva 08263330014] per un periodo di anni trenta sia conforme, per le motivazioni sopra articolate, agli indirizzi e ai criteri disposti in materia dalle vigenti disposizioni normative;  
Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015 [*riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge n. 56 del 7 aprile 2014*], al comma 1 lettera c) dell'articolo 4 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009 e al comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, è la Città Metropolitana di Torino a dover esprimere, nel caso di concessioni o rinnovi per un periodo superiore a dieci anni, parere obbligatorio e vincolante entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione;  
Visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 79-5252/2016 del 08.03.2016 con il quale le nuove funzioni in materia di usi civici, ivi compresa la definizione delle procedure di autorizzazione alle concessioni ultradecennali su beni immobili gravati, sono state attribuite, nelle more di un adeguamento complessivo del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi [ROUS], al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni;  
Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;  
Visto l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

#### DETERMINA

1. Di esprimere, per le argomentazioni articolate in premessa ed in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i. e dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune di Quassolo (TO), al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa, per anni trenta, a favore della Società Edison S.p.a. [con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31 – C.F. 06722600019/P. Iva 08263330014] sui terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Foglio 9 Mappali 419 – 663 – 671 e Foglio 12 Mappali 153 – 161, sulla scorta delle suddivisioni di superficie riportate alla pagina 15 della trasmessa Relazione Peritale, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d'acqua dal fiume Dora Baltea;
2. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale [depositata in data 20.05.2016 dal professionista incaricato Geometra Luciano Cutellè, asseverata in data 06.07.2016 e approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08.07.2016], la quale quantifica l'importo complessivo del canone

concessorio trentennale in €. 67.158,62=, quest'ultimo ritenuto conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa;

3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;

4. Di disporre che il Comune di Quassolo (TO) dovrà trasmettere all'Ufficio Usi Civici della Città Metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzativo;

5. Di dare atto che il Comune di Quassolo (TO) dovrà destinare tutti i proventi, percepiti per effetto della presente autorizzazione, prioritariamente alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, impiegarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

6. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata trentennale della concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

7. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sui terreni in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;

8. Di dare atto che, al termine o al decadere della concessione, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune ripristinati a cura e spese del Concessionario;

9. Di dare atto che tutte le spese notarili o equipollenti, nonché quelle relative ad eventuali frazionamenti, afferenti al presente provvedimento autorizzativo, sono a totale carico del Concessionario;

10 . Di disporre che la presente Determinazione sia pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Quassolo (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

11. Di dare atto che avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Corso Stati Uniti 45 – Torino, entro il termine di 60 [sessanta] giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed e' efficace dalla data della sua emanazione indicata in calce.

Torino, li 27.07.2016

Il Dirigente del Servizio Appalti  
Contratti ed Espropriazioni  
Dott.ssa Domenica VIVENZA